

I Viaggi del Delfino in collaborazione con **UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE** ha concordato per tutti i Clienti/Viaggiatori partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione. Le condizioni devono intendersi puramente indicative, il testo integrale è anche consultabile sul sito www.iviaggideldefino.com

La polizza è depositata presso la sede di Paleopolis "I Viaggi del Delfino"

DEFINIZIONI

Ai sottostanti termini il Contraente e UGF ASSICURAZIONI Sp.A. - **Divisione NAVALE** attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi :

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Attrezzature sportive: gli articoli/attrezzi normalmente utilizzati quando si svolge una attività sportiva riconosciuta.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario, delle apparecchiature elettroniche ed audio/foto/cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori e preziosi.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - **Divisione NAVALE** deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte di dell'Assicurato.

Beni di prima necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, "tsunami", uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

Centrale Operativa: la Struttura Organizzativa convenzionata con la Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Cliente/Viaggiatore: persona fisica che fruisce dei servizi turistici del Contraente specificati nella Polizza.

Compagno di viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dal D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, espressa in cifra fissa o in percentuale.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato, limitatamente ai soli casi in cui l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano le cose assicurate.

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nella definizione di Assistenza per la quale UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo Premio sia stato regolarmente corrisposto ai termini e condizioni di Polizza.

Indennizzo: la somma dovuta da UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.

Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE si impegna a prestare la Garanzia e/o la Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.

Overbooking: sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Centrale Operativa a condizione che il premio sia stato regolarmente corrisposto secondo quanto previsto in Polizza.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Scippo: il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.

Società: **UGF ASSICURAZIONI Sp.A. - Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)**, anche denominata semplicemente "UGF ASSICURAZIONI".

Struttura Organizzativa: è la struttura di **IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. Piazza Indro Montanelli 20 20099 Sesto S. Giovanni (MI)**, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Terrorismo: un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.

Viaggio iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Nota informativa al Contraente

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.

Denominazione sociale, forma giuridica dell' Impresa e Sede Legale

L'impresa assicuratrice è UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE, con Sede Legale in Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Via Stalingrado, 45 40128 Bologna – Italia.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

UGF ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NAVALE propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UGF Assicurazioni S.p.A.- Reclami Assistenza Clienti - via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese(Mi) - Tel.:02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - fax :02 51815353 E-mail reclami@ugfassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 - Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'Isvap si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003 —Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente

Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornisce; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei soprattutto a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.ugfassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato , e-mail privacy@ugfassicurazioni.it

GARANZIE

GARANZIA ANNULLAMENTO

Oggetto

La garanzia rimborsa all'Assicurato il corrispettivo di recesso o penale addebitato da I viaggi del Delfino Tour Operator di Palepolis S.r.l. entro la percentuale massima prevista dalle Condizioni Generali del regolamento di viaggio. Tale importo non potrà essere superiore ad € 7.700,00 per persona ed € 15.000,00 per ogni avvenimento che coinvolga più persone.

Nei casi in cui il costo del Viaggio sia superiore ai massimali di cui sopra si potrà richiedere di assicurare l'intero valore del viaggio con apposito atto che richiederemo di volta in volta alla Compagnia.

Decorrenza e validità operativa

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ovvero all'erogazione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, ed è operante esclusivamente se il viaggiatore rinuncia per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio :

a) Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'assicurato, del suo compagno di viaggio, se anch'egli assicurato, o del loro coniuge/convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, nuore, generi o del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo non avente vincoli di parentela, la definizione "Compagno di Viaggio" si riferisce ad una sola persona.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data dell'iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

b) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscono i beni dell'Assicurato ed impongano la sua presenza in loco.

c) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali.

d) Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

e) Impossibilità di usufruire delle ferie per intraprendere il viaggio a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro.

f) Danni materiali dell'abitazione dell'Assicurato a seguito di furto o tentato furto con scasso avvenuto nelle 24 ore precedenti la partenza del viaggio programmato e che impongano la sua presenza per la sostituzione dei mezzi di chiusura danneggiati o per l'espletamento delle incombenze di Legge.

Esclusioni

L'assicurazione non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione. La garanzia non è operativa se legata alla prenotazione del singolo biglietto aereo o di un servizio non configurabile come pacchetto turistico. L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento. L'assicurazione non copre gli annullamenti dovuti a malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Sono inoltre esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie, dolo e colpa grave dell'Assicurato.

Sono altresì esclusi gli annullamenti derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro e/o di studio diversi da quelli descritti al precedente punto **e)**.

Scoperto

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di:

1. Nessuno scoperto per annullamenti derivanti da decesso o ricovero ospedaliero dell'Assicurato;

2. scoperto del 10% con un minimo di € 150,00 per persona per tutti gli altri casi previsti dalla garanzia.

Gli scoperti sopra indicati sono da calcolarsi sull'importo indennizzabile. Nel caso l'importo indennizzabile risulti pari o superiore alla somma assicurata, lo scoperto verrà applicato sull'ammontare della somma assicurata. Lo scoperto deve restare a carico del viaggiatore e non essere altrimenti assicurato, pena la non operatività della copertura.

Comportamento in caso di annullamento

In caso di annullamento il viaggiatore dovrà obbligatoriamente:

1) **Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente**, anche tramite l'Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) **Denunciare l'annullamento alla Compagnia**

- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque entro le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla **UGF ASSICURAZIONI S.P.A. - Divisione NAVALE a mezzo Fax 051/7096551**. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,

- la certificazione medica o, nei casi non derivanti da malattia o infortunio, ma comunque previsti dalla garanzia assicurativa, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito tramite Raccomandata a **UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)**; estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, la certificazione medica in originale. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Telefonando al numero di Milano **02.24128377**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con **Ima Assistance S.p.A.** – Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2. Invio di medicinali urgenti – Quando il viaggiatore necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

3. Rientro sanitario del viaggiatore

Con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resi necessari a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto.

Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4. Rientro del viaggiatore convalescente

qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5. Trasporto della salma

del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e il costo della cassa funebre.

6. Rientro dei familiari

purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7. Rientro anticipato del viaggiatore

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio.

N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto dal pacchetto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di € 750,00.

8. Viaggio di un familiare

quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

9. Interprete a disposizione all'estero

Quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di € 500,00.

10. Assistenza legale

Quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di € 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

11. Modalità per richiedere l'assistenza

garanzie da 1 a 10 - si ottiene telefonando al numero di Milano tel. 02. 24128377. Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetti di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

Le prestazioni di cui ai punti - art. 4) e 7) si intendono operanti esclusivamente se il pacchetto turistico comprende anche il trasporto.

GARANZIA SPESE MEDICHE

12. La seguente garanzia è prestata direttamente da **UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE che:**

- **provvederà** con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure
- **rimborserà** le spese incontrate alla presentazione dei documenti previsti al successivo punto **13** (Modalità).

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti: all'estero € 6.000,00 per Assicurato, in Italia € 600,00 per Assicurato, deducendo dall'importo risarcibile una franchigia del 10 % con il minimo di € 40,00 per evento.

13. Modalità per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute dal viaggiatore, dovrà essere inviata entro 15 giorni dal rientro, a:

UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE-UFFICIO SINISTRI NAVALE SOS

C.P. 78 – 20097 SAN DONATO MILANESE(MI)

e-mail navalesos@ugfassicurazioni.it

la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

- 13.1** - Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero di Polizza riportato sulla tessera assicurativa Navale Sos;
- 13.2** - Diagnosi del medico locale;
- 13.3** - Originali delle fatture o ricevute pagate.

GARANZIA BAGAGLIO

14. Oggetto dell'assicurazione

Entro la somma assicurata di € 750,00 UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a € 75,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

15. Spese di prima necessità

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

16. Limitazione della copertura

Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

17. Franchigia

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti **14.** e **15.** sopraindicati verrà detratta una franchigia di € 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente art. **16b.**

18. Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio:

il viaggiatore dovrà inviare a UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE, nei termini e all'indirizzo indicati al precedente punto **13.**, i seguenti documenti :

- 18.1** - Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero di Polizza riportato sulla tessera assicurativa Navale Sos;

18.2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

18.3 - Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

18.4 - In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge dal vettore aereo ed eventualmente risposta dello stesso;

In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'Autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;

18.5 - In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentano il costo e la natura dei beni acquistati.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

19. La garanzia copre il rimborso della quota di viaggio non utilizzata nel caso in cui il viaggiatore, i suoi familiari (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) o il Compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- Rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute, predisposto da Navale SOS;
- Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione del viaggio;
- rientro anticipato del viaggiatore alla sua residenza a causa del decesso di un familiare (come sopra definito) suo o del Compagno di viaggio iscritto contemporaneamente;
- E' ammesso il rimborso, per il 50% della quota di viaggio non utilizzata, anche quando l'interruzione del viaggio/soggiorno avvenga a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio.

20. Massimale

In caso di interruzione del viaggio, il rimborso sarà pari al costo dei servizi turistici previsti dal pacchetto e non utilizzati, al netto della quota di apertura pratica In ogni caso il rimborso non potrà superare € 2.000,00 per evento.

21. Limitazione della garanzia

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, non aventi vincoli di parentela la definizione di "Compagno di viaggio" può riferirsi esclusivamente ad una sola persona.

22. Modalità in caso di interruzione del viaggio

Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, il viaggiatore è tenuto ad inviare a **UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE**

UFFICIO SINISTRI NAVALE SOS - C.P. 78 – 20097 SAN DONATO MILANESE(MI)

- certificato di morte o di ricovero;
- stato di famiglia
- scheda di iscrizione al viaggio.

GARANZIA RISCHIO ZERO

23. Oggetto della garanzia

La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da evento fortuito, eventi sociopolitici, (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), casi di forza maggiore che provochino il rientro anticipato o, nei casi in cui il viaggio non fosse ancora iniziato, la modifica dell'itinerario originariamente previsto, per l'impossibilità di poterlo effettuare o portarlo a termine così come era stato programmato.

In questi casi UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE rimborserà:

- Il costo della parte di viaggio non usufruita a causa del rientro anticipato;
- Il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in conseguenza di un ritardo superiore alle 24 ore, decide di rinunciare al viaggio;
- Il costo ragionevolmente sostenuto per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto di viaggio e/o di riprotezione dei viaggiatori per far fronte a situazioni di emergenza.

24. Limitazione della garanzia

Il rimborso massimo per le garanzie prestate non potrà essere superiore alla quota individuale di partecipazione al viaggio con il massimale di € 2.500,00 per singolo Assicurato.

25. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:

- Eventi conosciuti con un anticipo superiore a 2 giorni lavorativi rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
- Insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio;
- Dolo o colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero;
- Infortunio o malattia del passeggero.

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

26. Modalità per ottenere il rimborso:

Il viaggiatore dovrà inviare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia a **UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE Via dell'Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI) fax 02 51819067** contenente una descrizione dettagliata dell'avvenimento e corredata dai seguenti dati: Cognome, Nome, Indirizzo, Codice Fiscale, Operativo voli, descrizione del pacchetto di viaggio originariamente previsto.



FACOLTATIVA CONSIGLIATA

27. INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE OPZIONE A Massimale € 50.000,00, **OPZIONE B** Massimale € 100.000,00.

La garanzia è prestata alle condizioni della tessera NAVALE SOS per spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere incontrate fuori dall'Italia.

Massimale: L'indennizzo avverrà fino a concorrenza della somma globale di € 50.000,00 per viaggiatore nell'Opzione A e di € 100.000,00 nell'Opzione B, con una franchigia pari alla somma assicurata con la tessera NAVALE SOS di base, della quale dovrà essere comunicato il numero contestualmente alla richiesta di copertura.

28. GARANZIA INFORTUNI Massimale € 100.000,00.

Oggetto: La garanzia è prestata per gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna durante il viaggio organizzato e che produca lesioni corporali effettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Somme assicurate per viaggiatore: € 100.000,00 morte - € 100.000,00 invalidità permanente.

Rischio volo: La garanzia si intende prestata anche per il rischio volo.

Il limite di risarcimento resta fissato in € 250.000,00 per il caso Morte e € 250.000,00 per il caso Invalidità Permanente e, complessivamente € 3.000.000 per aeromobile in caso di più assicurati con UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE

Franchigia: La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia del 5% Pertanto UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% della totale, UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE liquida l'indennità solo per la parte eccedente. L'indennità per Invalidità Permanente viene calcolata in base alla tabella di cui all'allegato del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche.

Limite di età: La garanzia vale per le persone di età non superiore a 80 anni;

PREMI:OPZIONE A € 50,00 PER PERSONA- OPZIONE B € 70,00 PER PERSONA

ESCLUSIONI E NORME GENERALI

29. Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

- dolo o incuria del viaggiatore;
- guerra, anche civile scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
- trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

n) le perdite danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati a UGF ASSICURAZIONI S.P.A - Divisione NAVALE oltre i termini contrattuali (vedi paragrafo "*Modalità per ottenere il rimborso*").

30. Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/ programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

31. Per i viaggi *incoming* in Italia le prestazioni si intendono fornite sostituendo al termine Italia il Paese di residenza del viaggiatore.